

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 296/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 13/CGF – RIUNIONE DELL'1 AGOSTO 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Cerini Dr. Francesco, Molinari Dr. Lucio, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### 1) **RICORSO DELLA S.S. LAZIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 SEGUITO GARA GENOVA/LAZIO DEL 11.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 264 del 12.5.2008)

Con atto del 15.5.2008, la S.S. Lazio S.p.A. inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l'intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 264 del 12.5.2008, con la quale le veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per aver suoi sostenitori, intonato reiteratamente cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario.

Con successivo atto di questa Corte datato 19.5.2008, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla S.S. Lazio S.p.A. in pari data.

Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il sodalizio sportivo a seguito dell'invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di richiesta di copia degli atti, il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### 2) **RICORSO DALL' A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. GIOVANNI LOMBARDI STRONATI (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE A.C. SIENA);**
  - **DELL'AMMENDA DI 10.000,00 ALLA SOCIETÀ,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE**
- **SIG. GIOVANNI LOMBARDI STRONATI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, DEL CGS E ART. 8, COMMA 1, DEL C.G.S. IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 10, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S.),**

**- A.C. SIENA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S.)**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 16.07.2008)

Con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 7 del 16.7.2008, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Giovanni Lombardi Stronati - Amministratore Delegato e Legale rappresentante della società A.C. Siena S.p.A.- l'inibizione per mesi 1, ed alla società A.C. Siena l'ammenda di € 10.000,00.

La vicenda trae origine dal deferimento operato dalla Procura Federale per violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S. e 8, comma 1 C.G.S., oggi art. 10, comma 1, del vigente C.G.S., in relazione ai contatti avuti dal Lombardi Stronati, quale Amministratore Delegato e Legale rappresentante del Siena, con il signor Ermanno Pieroni, all'epoca dei fatti sanzionato dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della stessa F.I.G.C., circa la possibilità di acquisto dei calciatori Floro Flores e Ranocchia. Il deferimento del suo Amministratore Delegato e Legale rappresentante aveva comportato anche il deferimento della società Siena ai sensi dell'art.2, comma 4, oggi art. 4, comma 1 del vigente C.G.S.

Nel condividere, sostanzialmente, la posizione della Procura Federale, il Giudice di primo grado ha ritenuto provato il fatto che il Lombardi Stronati avesse avuto, in due occasioni, contatti con il Pieroni al fine di valutare la possibilità di acquisto di due calciatori, così come emerso dalla registrazione di telefonate intercorse tra il signor Giorgio Perinetti, all'epoca dirigente del Siena, ed il signor Luciano Moggi, così violando il divieto di avere contatti con tesserati comunque inibiti.

Quanto al fatto che il Lombardi Stronati non fosse, al momento dei contatti, un tesserato del Siena, essendo tale tesseramento intervenuto solo a far data dal 20.4.2007, la Commissione osserva che, pur non essendosi ancora formalmente perfezionato il passaggio della società A.C. Siena S.p.A. alla nuova proprietà facente capo al Lombardi Stronati, questi "ha coltivato l'interessamento all'acquisto dei due calciatori in quanto da lì a poco sarebbe diventato Presidente della società Siena, della quale già spendeva il nome", situazione nella quale "la sostanza di fatto della condotta posta in essere e dei soggetti, prevale sulla mancanza di forma, in presenza di sicuri indici di riconducibilità dell'attività del Lombardi Stronati alla società Siena".

Avverso tale decisione, sia nell'interesse dell'attuale Presidente Giovanni Lombardi Stronati che in quello della stessa società, veniva presentato reclamo a questa Corte di Giustizia Federale, nel quale si sosteneva, con diffusa motivazione, l'infondatezza degli addebiti mossi al Lombardi Stronati essendo del tutto generico e vago il riferimento alle presunte trattative, e potendosi in relazione ad esse concludere che fosse stato il Pieroni ad avvicinare il Lombardi Stronati per cercare di fargli acquistare qualche calciatore, e non viceversa. In ordine, poi, alla responsabilità della società A.C. Siena S.p.A., si riproponeva, anche in questo caso con articolata motivazione, la lettura secondo la quale il Lombardi Stronati non era, al momento dei fatti, tesserato per la società Siena, e di conseguenza non avrebbe potuto generare responsabilità di questa a nessun titolo.

I reclamanti si dolevano, infine, della eccessiva afflittività della sanzione irrogata sotto il profilo della inosservanza del principio di proporzionalità della pena.

Tali essendo le doglianze difensive, ritiene questa Corte che possano trovare accoglimento, anche se per motivazioni diverse da quelle esposte, solo quelle relative alla quantificazione delle pene inflitte.

In relazione, infatti, alle argomentazioni tese a dimostrare la insussistenza di responsabilità in capo al Lombardi Stronati, e di conseguenza a carico della società A.C. Siena S.p.A., non possono condividersi i contenuti del reclamo, da un lato poiché è stato lo stesso Lombardi Stronati a dichiarare di avere avuto, in due occasioni, colloqui con il Pieroni a proposito del mercato del Siena, e qualunque sia stato l'oggetto delle conversazioni, l'acquisto cioè di qualche calciatore in particolare, come riferisce il dirigente del Siena Perinetti, o un discorso di carattere generale come asserisce il Lombardi Stronati, si ricade in entrambi i casi in comportamenti sussumibili in quelli vietati dall'art. 1 e dall'art. 8 C.G.S., oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente C.G.S. perché considerati contrari ai principi di lealtà, probità e correttezza che devono sempre ispirare l'azione dei tesserati. In

particolare la norma vieta di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati, situazione nella quale si trovava il Pieroni, all'evidenza per evitare che i provvedimenti disciplinari adottati siano privati di ogni contenuto sostanziale. Né, come già osservato dalla Commissione Disciplinare, può assumere rilevanza esimente la asserita ignoranza circa la posizione del Pieroni che si risolverebbe nella ignoranza legis considerata, ed esclusa, dall'art. 2, commi 2 e 3, del vigente C.G.S..

In ordine, poi, alla posizione del Lombardi Stronati, all'epoca dei fatti non ancora, sul piano formale presidente della società A.C. Siena S.p.A., appare sufficiente ricordare, rispetto ai contatti con il Pieroni ed alle telefonate intercettate che risalgono alla fine di marzo o ai primi di aprile del 2007, che sino dalla fine di gennaio 2007 il Lombardi Stronati aveva stipulato con la precedente proprietà un contratto preliminare versando anche una caparra, per cui egli era già il nuovo riferimento per la gestione della società, così che è pienamente applicabile, nel caso di specie, il disposto dell'art. 1, comma 5, C.G.S. secondo il quale "sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale". Ciò anche a tacere della ovvia considerazione che, in caso contrario, non si capirebbe a che titolo il Lombardi Stronati aveva contatti con il Pieroni, e, ancor meno a che scopo quest'ultimo si relazionava con il primo.

Quanto, infine, alla entità delle sanzioni inflitte questa Corte ritiene di poter aderire alla richiesta difensiva di una minore afflittività delle medesime sulla scorta della considerazione che in realtà non risulta sufficientemente provato che i contatti tra il Lombardi Stronati ed il Pieroni abbiano avuto ad oggetto effettivamente il passaggio al Siena di due determinati calciatori, secondo quanto riferito dal Perinetti, e non generiche considerazioni circa il mercato della società, così come asserisce il Lombardi Stronati, circostanza questa non irrilevante per una più adeguata valutazione della gravità della vicenda, poiché nella trascrizione della telefonata tra il Perinetti ed il Moggi non vi è cenno alla trattativa di due specifici calciatori, particolare quest'ultimo che emerge successivamente dalle dichiarazioni rese dal Perinetti ma confutate, in ordine a questo aspetto, dal Lombardi Stronati la cui credibilità non può ritenersi subvalente rispetto a quella degli altri partecipi della vicenda.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena, limita al sofferto alla data odierna l'inibizione inflitta al signor Giovanni Lombardi Stronati.

Riduce la sanzione dell'ammenda a € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DAL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI :**

**A) DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ;**

**B) DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. SECCO ALESSIO**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER :**

**- F.C. JUVENTUS S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.) IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DEL TESSERATO.**

**- SIG. SECCO ALESSIO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA F.C. JUVENTUS S.P.A. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8 COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 10 COMMA 1 VIGENTE C.G.S.)**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 7/CDN del 16.7.2008)

All'esito dell'esame dell'informativa dei Carabinieri del 10.12.2007, resa in relazione all'indagine denominata "OFF-SIDE", il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: il sig. Alessio Secco per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S. (quest'ultimo in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente C.G.S.) e la

F.C. Juventus S.p.A. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. (in vigore all'epoca dei fatti ora trasfuso nell'art. 4, comma 2, del vigente C.G.S.) in relazione alla condotta tenuta dal proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che il signor Secco, nella qualità di Direttore Sportivo della F.C. Juventus, aveva partecipato a diversi incontri per trattare la cessione dei calciatori Criscito Masiello alla presenza del signor Enrico Preziosi, Presidente del Genoa Cricket F.C. S.p.A., all'epoca dei fatti sanzionato con l'inibizione per cinque anni, condannava il signor Secco, per la citata violazione, all'inibizione per mesi 1 e la società F.C. Juventus S.p.A. all'ammenda di € 10.000,00 per responsabilità oggettiva.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Juventus S.p.A. la quale, in sintesi lamenta *(i)* l'errata interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 1, del vecchio testo del C.G.S. al caso di specie, in quanto il signor Preziosi, all'epoca dei fatti anche socio di maggioranza del Genoa Cricket FC S.p.A., avrebbe partecipato agli incontri contestati in tale veste e *(ii)* che sarebbe la Commissione Disciplinare ad avallare l'operato del Preziosi nella parte in cui stabilisce che lo stesso "avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 1.8.2008, sono presenti il Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, che chiede la conferma della decisione impugnata, nonché il difensore della F.C. Juventus S.p.A., avv. Luigi Chiappero, il quale si riporta alle argomentazioni e conclusioni contenuto nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dalla ricorrente.

Come correttamente stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione impugnata, la violazione dell'art. 8, comma 1, vecchio testo del C.G.S. risulta evidente, in quanto *"appare chiaro che, una volta provata la ripetuta e perdurante presenza di un soggetto inibito nel corso di un'importante trattativa di mercato, la sussistenza dell'illecito disciplinare non può dipendere dal numero di parole spese dall'inibito nel corso delle trattative bensì dalla semplice partecipazione ad esse. Peraltro nella fattispecie è la stessa difesa del Preziosi ad affermare che questi ha partecipato agli incontri per autorizzare ed avallare gli accordi, confessando così di aver preso parte diretta ed essenziale alle trattative"*

Aggiunge questa Corte che, nel caso di specie, alcun rilievo ha, altresì, la tesi della ricorrente diretta ad evidenziare che il Preziosi avrebbe partecipato agli incontri in qualità di socio di maggioranza della Genoa Cricket FC S.p.A, tesi supportata, sempre secondo le argomentazioni della ricorrente, dalla parte motiva della decisione impugnata ove si stabilisce che lo stesso Preziosi *"avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede"*.

Il richiamato passaggio della decisione in questione non intendeva avallare, come sostenuto dalla F.C. Juventus S.p.A., l'operato del Preziosi in contrasto con la sanzione ad esso comminata, ma, invece, rilevare che non vi era alcun bisogno, anche e proprio in considerazione del provvedimento inibitorio emesso nei suoi confronti, che lo stesso Preziosi partecipasse alla riunione, potendo, in separata sede, coordinare i propri collaboratori incaricati di seguire le trattative per la cessione dei due calciatori.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL SIG. BETTEGA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE:  
A) DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL  
PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E 8  
COMMA 1 C.G.S. IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO  
NELL'ART. 10 COMMA 1 VIGENTE C.G.S.)**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 7/CDN del 16.7.2008)

All'esito dell'esame dell'informativa dei Carabinieri del 10.12.2007, resa in relazione all'indagine denominata "OFF-SIDE", il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: il signor Roberto Bottega per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 1, C.G.S. (quest'ultimo in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente C.G.S.).

La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuto che il signor Bottega aveva partecipato a diversi incontri per trattare la cessione dei calciatori Criscito Masiello alla presenza del signor Enrico Preziosi, Presidente del Genoa Cricket FC S.p.A., all'epoca dei fatti sanzionato con l'inibizione per cinque anni, condannava il signor Bottega, per la citata violazione, all'inibizione per mesi 1.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Roberto Bottega il quale, in sintesi, lamenta *(i)* il difetto di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva a decidere sui fatti oggetto del deferimento in questione, essendo il signor Bottega, all'epoca dei fatti, un collaboratore della F.C. Juventus e non un tesserato della stessa, *(ii)* l'errata interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 1, del vecchio testo del C.G.S. al caso di specie, in quanto il signor Preziosi, all'epoca dei fatti anche socio di maggioranza del Genoa Cricket F.C. S.p.A., avrebbe partecipato agli incontri contestati in tale veste e *(iii)* che sarebbe la Commissione Disciplinare ad avallare l'operato del Preziosi nella parte in cui stabilisce che lo stesso "*avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede*".

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 1.8.2008, sono presenti il Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, che chiede la conferma della decisione impugnata, nonché il difensore del signor Roberto Bottega, avv. Maria Turco, il quale si riporta alle argomentazioni e conclusioni contenuto nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dal ricorrente.

In ordine all'eccezione preliminare di giurisdizione, questa Corte ritiene di aderire alle motivazioni della Commissione Disciplinare Nazionale. In particolare, si rileva che questa Corte ha già affermato in casi del tutto simili a quello in questione – vedi, tra le tante, le decisioni del 7, 8 e 9 settembre 2004 pubblicata sul Com. Uff. 7/C del 2004 e del 6 agosto 2005, pubblicata sul Com. Uff. n. 6/C del 2005, l'assoggettabilità dei collaboratori delle società agli organi di Giustizia Sportiva per il fatto che gli stessi sono tenuti, in base all'art. 22, comma 1, delle N.O.I.F. e, soprattutto, all'art. 27, comma 1, dello Statuto Federale in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30 comma, 1) all'osservanza delle norme federali

Per quanto riguarda il merito della questione, come correttamente stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione impugnata, la violazione dell'art. 8, comma 1, vecchio testo del C.G.S. risulta evidente, in quanto "*appare chiaro che, una volta provata la ripetuta e perdurante presenza di un soggetto inibito nel corso di un'importante trattativa di mercato, la sussistenza dell'illecito disciplinare non può dipendere dal numero di parole spese dall'inibito nel corso delle trattative bensì dalla semplice partecipazione ad esse. Peraltro nella fattispecie è la stessa difesa del Preziosi ad affermare che questi ha partecipato agli incontri per autorizzare ed avallare gli accordi, confessando così di aver preso parte diretta ed essenziale alle trattative*".

Aggiunge questa Corte che, nel caso di specie, alcun rilievo ha, altresì, la tesi del ricorrente diretta ad evidenziare che il Preziosi avrebbe partecipato agli incontri in qualità di socio di maggioranza della Genoa Cricket F.C. S.p.A., tesi supportata, sempre secondo le argomentazioni del ricorrente, dalla parte motiva della decisione impugnata ove si stabilisce che lo stesso Preziosi "*avrebbe potuto esercitare agevolmente le proprie prerogative in separata sede*".

Il richiamato passaggio della decisione in questione non intendeva avallare, come sostenuto dal signor Bettega, l'operato del Preziosi in contrasto con la sanzione ad esso comminata, ma, invece, rilevare che non vi era alcun bisogno, anche e proprio in considerazione del provvedimento inibitorio emesso nei suoi confronti, che lo stesso Preziosi partecipasse alla riunione, potendo, in separata sede, coordinare i propri collaboratori incaricati di seguire le trattative per la cessione dei due giocatori.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bettega Roberto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Dr. Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 9 Ottobre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete